



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'U.L.S.S. N°2 Marca Trevigiana

Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03809980265
Cap. Sociale Euro 8.300.000 i.v.
Via Padre Leonardo Bello 3/c
31045 Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 287111 - Fax 0422 287321
E-mail: info@ospedalemotta.it
Web: www.ospedalemotta.it

INFORMATIVA

ADEMPIMENTO EX ART. 10 COMMA 4 LEGGE 24/2017

In base a quanto disposto dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, si rendono note di seguito la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Operatori (RCT/O) e le peculiari clausole assicurative.

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l'Area Affari Generali e Legali di ORAS S.p.A. – 0422 287433

Parametri	Polizza RCT/O n. F1800006728
Informazioni Generali	Compagnia Assicurativa: LLOYD'S Contraente: Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. Durata della polizza: dalle ore 24:00 del 31/08/2018 alle ore 24:00 del 28/02/2020
Attività Assicurata	L'assicurazione è prestata per il rischio di responsabilità civile derivante ai sensi di legge alla Contraente in relazione allo svolgimento della sua attività istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss. mm. ii. , di qualunque fonte e comunque di fatto svolta, comprese competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa né eccettuata; attività comunque e ovunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture, e/o svolgendo attività anche a favore di utenti di strutture di terzi, comprese tutte le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati, anche in forma di consorzi o società miste, anche quelli di carattere, tecnico, amministrativo, sociale, culturale e

	assistenziale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono compresi in garanzia l'esercizio di ospedali, comprese le sedi distaccate, di centri per il recupero e l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap, anche mentali e tossicodipendenti, centri di educazione psicomotoria, distretti socio-sanitari ecc"
Soggetti Assicurati	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: - la Contraente stessa - l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, anche in qualità di Legali Rappresentanti della Contraente, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale - tutti i dirigenti, i funzionari e i dipendenti della Contraente e tutti i soggetti non dipendenti che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività della Contraente quali indicate in polizza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale operante per effetto di convenzioni in essere con la Contraente, personale in comando, tirocinanti, stagisti, specializzandi, volontari, pazienti, ecc..) - non viene considerato come assicurato qualsiasi medico libero professionista e qualsiasi componente della sua equipe medica
Definizione di Sinistro	Il ricevimento da parte della Contraente di una richiesta scritta di risarcimento nei suoi confronti. Definizione di richiesta di risarcimento: dopo la decorrenza della polizza, per richiesta di risarcimento si intende: - qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza formale richiesta di essere risarcito - la richiesta danni pervenuta con riserva da parte del danneggiato, di quantificare con successivo atto la richiesta di risarcimento stessa - la comunicazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. della domanda di Mediazione - il provvedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli

	artt. 696 e 696 bis c.p.c. in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione, oppure la notifica di un atto con il quale, in un procedimento penale, un terzo si sia costituito parte civile
Massimale per sinistro RCT/RCTO	€ 3.000,000 per ogni sinistro e ogni serie di sinistri € 10.000,000 per l'insieme di tutti i sinistri di pertinenza di una determinata annualità assicurativa
Franchigie e Scoperti	Franchigia per sinistro: € 75.000,00
Retroattività	01/01/2005
Principali Estensioni di Garanzia	- fatto dei collaboratori -raccolta, distribuzione o utilizzazione del sangue somministrazione medicinali - uso di apparecchi -ogni altra attività sussidiaria -manutenzione e pulizia - uso di fonti radioattive - furto o danneggiamento di cose dei dipendenti
Principali Esclusioni	Le richieste di risarcimento: - che fossero già note alla Contraente prima della data di effetto della polizza, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori - causate da furto salvo le specifiche di polizza - che abbiano origine o siano connesse con l'uso di amianto o muffe tossiche da parte dell'assicurato -cagionate da macchine, merci e prodotti fabbricati lavorati e imballati distribuiti o messi in vendita dall'assicurato dopo che siano stati consegnati a terzi -che abbiano origine da responsabilità acquisite in base a un

	contratto che esula dalle attività istituzionali dell'ente stesso, che altrimenti non sorgerebbero in assenza di tale contratto
Responsabilità Personale e Professionale	L'assicurazione comprende: - la responsabilità civile e professionale del personale medico, ivi compresi i sanitari non alle dipendenze della Contraente quando agiscono per conto della Contraente stessa - la responsabilità civile derivante ai dirigenti medici e al personale del comparto di supporto per danni cagionati nell'espletamento della libera professionale intramoenia anche allargata - la responsabilità civile e professionale dei dipendenti che svolgono attività presso altre strutture sanitarie in virtù di convenzioni stipulate con la contraente e ovunque siano svolti.
Validità Territoriale	la validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero, esclusi USA e Canada
Altre Assicurazioni	L'obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altra assicurazione sussiste soltanto in caso di sinistro. In caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c.

